



assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Disegno di Legge di stabilità

Audizione presso le Commissioni riunite V della Camera e 5° del Senato

SCHEMATICHE CONSIDERAZIONI

Si premette che Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare - opera da quasi 25 anni quale centro tecnico nazionale per le tematiche della previdenza e dell'assistenza complementari. Priva di fini di lucro, persegue quale scopo primario lo sviluppo della tutela complementare in Italia tanto in campo pensionistico quanto in quello dell'assicurazione malattia. Agendo in chiave strettamente tecnica e nel rigoroso rispetto della funzione "politica" svolta nel comparto dalle Parti Sociali, l'Associazione si prefigge di studiare e di trattare, in ogni sede, i problemi che riguardano, in modo diretto o mediato, la previdenza e l'assistenza complementare, curando costanti collegamenti e aggiornamenti tra gli Associati circa le materie di comune interesse e svolgendo un ruolo di proposta nei riguardi delle Autorità di governo e delle istituzioni.

Doverosamente richiamato il ruolo tecnico e settoriale svolto da Assoprevidenza, si esprime una generale valutazione di positività su molte previsioni del DDL in discorso, ma si deve fermamente evidenziare il **totale dissenso circa l'approccio, punitivo e distruttivo, avuto nei riguardi del comparto previdenziale e, in particolare, nei riguardi della previdenza complementare.**

Esaminate le norme che l'articolato dedica alla previdenza, si esprime il fondato dubbio che il Governo abbia totalmente equivocato il ruolo assolto dalle forme di previdenza complementare (e, va aggiunto, persino delle Casse professionali di primo pilastro), considerando i fondi alla stregua di prodotti finanziari con finalità pensionistica e non già entità fornitrici di servizi previdenziali, deputati, in una con le pensioni di base, erogate dall'INPS, a cercare di assicurare un livello di adeguatezza al reddito degli anziani. Si badi che il nesso inscindibile tra assegno pensionistico di base e rendita attribuita da un fondo complementare, al fine dell'attribuzione di un unico trattamento pensionistico, fa parte della lettura operata alla fattispecie in discorso dalla Corte Costituzionale sin dai primi anni 90'.

Il grave errore di approccio testé richiamato trova puntuale conferma, andando ad esaminare le specifiche previsioni dell'articolato.

Art. 6 – TFR in busta paga.

L'ipotesi di intervento in questione è stata proprio ieri stigmatizzata, sia pur con tutte le cautele istituzionali del caso, persino da Banca d'Italia.

In un Paese che, per poter coprire le alte promesse pensionistiche del passato, mantenendo la sostenibilità diacronica del sistema, è costretto a richiedere un altissimo tasso di contribuzione alla previdenza di base, il TFR – cioè a dire circa 7 punti percentuali di contribuzione - è la base imprescindibile per poter realizzare un piano di previdenza complementare. Con il TFR e l'aggiunta di 2 o 3 punti di ulteriore contribuzione, ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore, si raggiunge quella soglia minima di circa il 10% di apporti contributivi annui, imprescindibili per realizzare un piano pensionistico di qualche effettiva efficacia.

A corollario, si osserva che un utilizzo immediato del TFR, oltre a dissennatamente depauperare il futuro pensionistico dei lavoratori già iscritti ai fondi pensione, graverebbe pesantemente sulle piccole e medie imprese con organici inferiori a 50 dipendenti, le sole a disporre ancora direttamente del TFR. Si tratta di quelle stesse aziende che stentano a reperire credito.

Da ultimo si esprimono fortissimi dubbi circa l'efficacia del provvedimento a rilanciare i consumi.

PROPOSTA: la norma va cassata.

Art. 7 – tassazione dei rendimenti conseguiti dai fondi pensione

Si premette che in tutti i Paesi dell'Unione (senza dimenticare il Regno Unito e la Confederazione Elvetica) vi è una costante cura a favorire e proteggere la nascita e lo sviluppo di fondi pensione in regime tecnico di capitalizzazione per:

- la funzione strettamente previdenziale da essi assolta: l'integrazione degli insufficienti tassi di sostituzione garantiti dalla previdenza di base;
- il ruolo virtuoso giocato sui mercati domestici quali investitori istituzionali di lungo periodo.

Per consentire l'assolvimento dei compiti sopra richiamati è fondamentale il sostenere la capacità di accumulo dei fondi. In ragione di ciò ovunque trova applicazione il regime tributario che si sintetizza nell'acronimo E/E/T: esenzione da imponibilità fiscale per una ragionevole misura di apporti contributivi pro anno; esenzione totale da prelievo tributario dei rendimenti tempo per tempo conseguiti; tassazione delle prestazioni in capo al singolo.

Lo schema seguito in Italia già derogava l'impostazione dell'Unione: modesta esenzione per l'apporto contributivo (poco più di 5.000 euro pro anno); tassazione agevolata dei rendimenti – in passato 11%, ora **11,50% sul maturato e non già sul realizzato** – tassazione di favore delle prestazioni (al momento pressoché inesistenti...), con riconoscimento di un credito di imposta per le tasse già pagate sui rendimenti.

L'aggravio dell'aliquota al 20% **sul maturato**, da un lato rende addirittura più pesante il prelievo fiscale per i fondi pensione rispetto a un prodotto finanziario, per

il quale è prevista l'aliquota del 26% sul realizzato, dall'altro depaupera pesantemente la capacità di accumulo dei fondi, con gravi riflessi riduttivi sulle prestazioni in futuro erogate agli iscritti (derivanti dalla conversione in rendita dei montanti individuali) e ridotta possibilità di assolvere al ruolo di investitori istituzionali.

Va ancora rilevato come una deroga così pesante (20% sul maturato!!) allo schema generale europeo E/E/T, rappresenta un grave ostacolo alla portabilità intracomunitaria delle posizioni individuali pensionistico complementari dei lavoratori italiani e, conseguentemente, alla libera circolazione dei lavoratori italiani all'interno della UE. Trasferendo, infatti, la posizione individuale da un fondo italiano a uno europeo, il lavoratore italiano perderebbe tutti i crediti di imposta maturati e sarebbe nuovamente tassato in toto, all'atto di fruire delle prestazioni.

L'ipotesi di dare decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2014 appare una tale violazione dei principi di affidabilità dell'Ordinamento (e dello Statuto del contribuente) da non necessitare commenti.

PROPOSTA: immodificato l'anno 2014, va mantenuto per l'anno 2015 il regime attuale di tassazione – 11,50%- , con delega al Governo a rivedere l'intera materia della tassazione della previdenza complementare.

In subordine: immodificato l'anno 2014, aliquota del 15% sul realizzato per l'anno 2015, con delega al Governo a rivedere l'intera materia della tassazione della previdenza complementare.

IL PRESIDENTE

(Sergio Corbello)